

REGOLAMENTO (CEE) N. 1807/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (PTOM) (1993-1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'allegato V,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato V della decisione 91/482/CEE prevede che il rum, il tafia e l'arak siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che la Comunità fissa ogni anno fino al 31 dicembre 1995 i quantitativi che possono essere importati in esenzione dai dazi doganali; che detti quantitativi sono fissati per l'anno 1993 in base ai quantitativi annui più elevati importati dai paesi e territori d'oltremare (PTOM) nella Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili delle statistiche; per l'anno 1994 il volume del contingente sarà pari a quello dell'anno precedente aumentato di 1 740 hl di alcole puro;

considerando che, da un lato, in considerazione dei livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e, dall'altro, in applicazione del metodo di calcolo in vigore dal 1° gennaio 1994, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 sarebbe di 1 809,28 hl di alcole puro;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo a), dell'allegato V della decisione 91/482/CEE, è tuttavia indicato aumentare il volume del contingente in questione al livello di 15 000 hl di alcole puro;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle effettive importazioni; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che, in particolare, deve poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingentale
09.1621	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	15 000	esenzione

(1) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.